

ANNA DI BELLO

«DONNER LA LOI A TOUS EN GENERAL ET A CHACUN
EN PARTICULIER...»: SOVRANITÀ E POTERE
LEGISLATIVO IN JEAN BODIN

1. *La sovranità di Jean Bodin: definizione e limiti*

Les six livres de la République è il titolo del capolavoro in cui Bodin, attento alle nuove correnti di pensiero e, nel contempo, dotato di un vivo senso della continuità della tradizione giuridica, definisce, per la prima volta, i concetti di sovranità e di Stato in rapporto ad una nozione volontaristica della legge e del diritto. Sebbene, infatti, l'idea di un'autorità assoluta sia certo già presente, almeno sin dal XIII secolo, il giurista francese è il primo a reinscriverla all'interno di un'organizzazione politica dove, come vedremo, l'autorità sovrana è l'unica a detenere il potere legislativo e tutto dipende da esso soltanto.

Bodin definisce la sovranità «quel potere assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato» (Bodin 1964: 345)¹, laddove per «assoluto e perpetuo» s'intende che

per disposizione della legge, la persona del sovrano è sempre esente da quella autorità e da quel potere, qualunque sia, che conferisce ad altri, non ne concede mai tanto da non serbarne per sé ben di più e non ne perde mai il diritto di comandare o di giudicare (preventivamente, o in concorrenza o in riesame) le cause di cui ha incaricato il suo suddito come commissario o ufficiale, e sempre può revocare a questo il potere che gli è stato concesso sia in forma di commissione sia a titolo d'ufficio, oppure sospenderlo per tutto il tempo che creda (Bodin 1964: 346)².

¹ «Souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une République» (Bodin 1583: 122).

«Maiestas est summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas» (Bodin 1586: 72).

² «La personne du souverain est toujours exceptée en termes de droit, quelque puissance et autorité qu'il donne à autrui: et n'en donne jamais tant qu'il n'en retienne toujours davantage et n'est jamais exclus de commander ou de con-

Per l'autore della *République*, quindi, la figura del sovrano non riconosce nulla superiore a sé all'infuori di Dio (Bodin 1964: 349) ed è detentore di un'autorità che non è limitata né quanto a potere né quanto a compiti né quanto a termini di tempo (Ivi: 348).

Assolutezza del potere necessaria, perché, secondo quella logica che Agamben definirà dell'*esclusione inclusiva*, per creare lo spazio nel quale istituire l'ordine politico in cui includere tutti i membri di una comunità, il sovrano deve autoescludersi, deve costituire la struttura originaria da cui deriva il diritto ma che non è a esso sottoposto, situandosi al di sopra della realtà politica e sociale dei sudditi che governa. Essendo il garante dell'ordine sociale, il sovrano non può partecipare alla stessa realtà ontologica altrimenti il suo potere sarebbe soggetto a discussione, contestato e contestabile, come ogni realtà umana, e non incarnerebbe più la sua funzione. Di conseguenza, è la fonte della giustizia tra gli uomini, senza essere esso stesso soggetto alla giustizia; di qui l'indipendenza da ogni altro tipo di autorità, come il papa o l'imperatore, e dalla stessa società di cui il sovrano si fa carico (Demelemestre 2011: 24).

Quando parla di assolutezza del potere sovrano, Bodin fa riferimento al significato etimologico di *absolutus*, derivato dal verbo *absolvere* (composto da *ab* e *solvere*) *liberare, sciogliere, assolvere*, e quindi *colui che è indipendente, assolto da ogni vincolo, sciolto da ogni condizione*, sovraordinato e detentore di un potere autonomo e non vincolabile. In tal senso, quindi, la sovranità assoluta è unica, infinita e perpetua, perché descrivendo la figura sovrana come un intermediario tra Dio e gli uomini,

naître par prévention, ou concurrence, ou évocation, ou ainsi qu'il lui plaira des causes dont il a chargé son sujet soit commissaire, ou officier: auxquels il peut ôter la puissance qui leur est attribuée, en vertu de leur commission, ou institution ou la tenir en souffrance tant et si longuement qu'il lui plaira» (Bodin 1583: 123).

«In omni imperio, magistratibus aut privatis concesso principis persona semper excipiat: ut quantumcunque, sit imperium, quod alteri tribuitur, minus tamen sit eo, quod iure majestatis sibi reservavit: nec unquam spoliatus summa potestate censeatur, quin earum rerum quas magistratibus curatoribusque attribuit cognitionem suscipere sive anticipatione, sive concursu, sive evocatione, omnemque potestatem magistratibus concessam eripere, suo iure possit» (Bodin 1586: 79).

Bodin la trasforma in una figura perfetta che rispecchia la perfezione e la giustizia divina e rappresenta il corpo politico.

Tuttavia, il giurista francese si rende conto che la sua definizione del potere sovrano come assoluto e perpetuo è ambigua e facile preda d'interpretazioni errate, per cui spiega ulteriormente i due attributi essenziali della sovranità: *perpetuo* non sta a indicare un potere senza fine, ma va inteso nel senso di per tutta la vita di colui che ha il potere, specificazione che scompare nel testo latino.

Per potere perpetuo non si può intendere un potere senza fine, perché in tal caso si potrebbe parlare di sovranità solo per le aristocrazie e per le democrazie che non muoiono mai; se poi in riferimento a un re il termine perpetuo si intendesse come ereditario, ci sarebbero pochi monarchi sovrani, perché pochi sono ereditari, e chi arrivasse alla corona per elezione non sarebbe sovrano; la parola perpetuo va dunque intesa nel senso di per tutta la vita di colui che ha il potere (Bodin 1964: 351)³.

Il carattere perpetuo della sovranità bodiniana non è altro che il principio della continuità dello Stato; la perpetuità del potere trascende la persona del suo titolare. In tal senso, Bodin riprende il tema medievale secondo cui la figura del re, sacra e immateriale, è anche immortale, *majestas regiam nunquam moritur*: la sovranità non appartiene che al corpo spirituale e mistico del sovrano in quanto rappresentante di Dio⁴.

Allo stesso modo, assoluto sta sì a indicare il possesso di un potere attribuito puramente e semplicemente senz'alcun titolo di magistrato o commissario (Bodin 1964: 352), ma ha potere

³ «Si on disoit perpétuelle, qui n'a jamais fin, il n'y aurait souveraineté qu'en l'état Aristocratique et populaire, qui ne meurent point; ou bien qu'on entendit le mot perpétuel en un Monarque, pour lui et ses héritiers, il y aurait peu de Monarques souverains, attendu qu'il y en a fort peu qui soient héréditaires, et même ceux qui viennent à la couronne par droit d'élection, ne seraient pas souverains. Il faut donc entendre ce mot perpétuel, pour la vie de celui qui a la puissance» (Bodin 1583: 126).

«Si perpetuam interpretemur potestatem quae nullum sit exitum habitura, nulla sit, praeterquam in populari & optimatum statu, futura maiestas, propterea quod immortalis est populus, nisi a stirpe simul deleatur: aut si perpetuum interpretemur de regibus & eorum stirpe futura, non esset maiestas in illis regibus qui suffragiis populi creantur» (Bodin 1586: 81).

⁴ Sulla dottrina medievale del *corpus mysticum* (Di Bello 2024).

assoluto non colui che non è soggetto ad alcuna legge, bensì colui che è soltanto soggetto alle leggi di Dio e della natura.

Chi è sovrano, insomma, non deve essere in alcun modo soggetto al comando altrui e deve poter dare la legge ai sudditi, e scancellare o annullare le parole inutili in essa per sostituircene altre, cosa che non può fare chi è soggetto alle leggi o a persone che esercitino potere su di lui. Per questo la legge dice che il principe⁵ non è soggetto all'autorità delle leggi e anche in latino la parola legge significa il comando di chi ha il potere sovrano (Bodin 1964: 358-359)⁶.

Nessun sovrano può in alcun modo sottrarsi al vincolo delle leggi di Dio e della natura, né derogarle né contravvenirle, perché si renderebbe reo di lesa maestà divina, contrastando quel Dio cui tutti i sovrani della terra devono sottostare chinando la testa con assoluto timore e riverenza.

Inoltre, aggiunge Bodin, *assoluto* non significa che il sovrano possa usurpare i propri sudditi:

Il re non può impossessarsi della proprietà altrui e disporne senza il consenso del proprietario. In tutti gli atti di donazione, di grazia, di privilegio che il principe fa, c'è sempre la clausola «salvi i diritti altrui»,

⁵ Ad un lettore che non ne sia un assiduo frequentatore, spesso il testo bodiniano, come il passo appena riportato, fa sembrare la sovranità come appartenente esclusivamente al monarca e risulta poco chiaro che il potere sovrano per Bodin appartiene allo Stato e non a una forma di governo. In realtà, come ben noto agli studiosi di Bodin, tale confusione è solo apparente e non ha ragione di essere, giacché l'uso quasi sinonimico che il giurista francese fa dei termini re, principe, monarca e sovrano è strettamente connesso e giustificato dalla sua manifesta preferenza per il regime monarchico, tanto da individuare nella monarchia regia a governo armonico la propria forma ideale di Stato.

⁶ «Or il faut que ceux-là qui sont souverains, ne soient aucunement sujets aux commandements d'autrui, et qu'ils puissent donner loi aux sujets et casser ou anéantir les lois inutiles, pour en faire d'autres: ce que ne peut faire celui qui est sujet aux lois, ou à ceux qui ont commandement sur lui. C'est pourquoi la loi dit, que le prince est absous de la puissance des lois: et ce mot de loi emporte aussi en latin le commandement de celui qui a la souveraineté» (Bodin 1583: 131).

«Eum autem qui jura maiestatis habeat nullius imperio teneri oportet: [...] Non aliter, inquit, ratio constat, quam si nulli reddatur, de jure majestatis differabat: cuius est non modo singulis, sed etiam universis, leges dare, et latas abrogare: quod ab eo fieri non potest, qui alterius iussis, ac imperiis teneatur» (Bodin 1586: 85).

sottintesa o espressa. [...] quando si sostiene che i principi sono signori di tutto ci si vuol riferire a quella giusta signoria e a quella giustizia sovrana che lascia a ciascuno la proprietà e il possesso dei suoi beni (Bodin 1964: 399-400)⁷.

Regola cui non fanno assolutamente eccezione né l'imperatore né il papa (Bodin 1964: 396).

Ancora, Bodin definisce il potere sovrano come rigorosamente *indivisibile*, cioè fortemente unitario e inalienabile, a prescindere dalla titolarità della sovranità, che può risiedere in un individuo o in un collegio. Indivisibilità che è il risultato di entrambi i caratteri della sovranità da lui individuati, l'assolutezza, che mira a superare il dualismo costitutivo della società per ceti, e la perpetuità, attraverso la quale trova riconoscimento il valore della durata e della continuità.

Sovranità perpetua, assoluta e indivisibile, cui Bodin aggiunge l'ulteriore elemento limitativo delle *leggi fondamentali del regno*: «Il principe non può derogare a quelle leggi che riguardano la struttura stessa del regno e il suo assetto fondamentale in quanto esse sono connesse alla corona e a questa indiscindibilmente unite (tale è, per esempio, la legge salica)» (Bodin 1964: 368)⁸.

Dunque, diritto divino, naturale e leggi fondamentali del regno, ma soprattutto il riconoscimento dell'autonomia e dell'intangibilità della proprietà privata dei sudditi, sono i limiti alla sovranità e i canali per la sua costituzionalizzazione.

⁷ «Le prince ne peut prendre ni donner les biens d'autrui, sans le consentement du seigneur: et en tous les dons, grâces, privilèges et actes du prince, toujours la clause, sauf le droit d'autrui, est entendue, ores qu'elle ne fut exprimée [...] car de dire que les princes sont seigneurs de tout, cela s'entend de la droite seigneurie, et justice souveraine, demeurant à chacun la possession et propriété de ses biens» (Bodin 1583: 157).

«Hoc igitur fixum sit Principi, alienis opibus ac bonis manus afferre, aut ea largiri cuiquam, sine iusta causa non licere. Et quidem omnibus fere principum beneficiis, largitionibus, immunitatibus, privilegiis, haec verba subiciuntur, QUOD SINE MEA, AUT ALTERIUS FRAUDE FIAT» (Bodin 1586: 103).

⁸ «Quant aux lois qui concernent l'état du royaume, et de l'établissement d'icelui d'autant qu'elles sont annexées et unies avec la couronne, le prince n'y peut déroger, comme est la loi salique» (Bodin 1583: 137).

«Quantum vero ad imperij leges attinet, cum sint cum ipsa maiestate coniunctae, princeps nec eas abrogare, nec iis derogare possunt: cuiusmodi est lex salica, regni hujus firmissimum fundamentum» (Bodin 1586: 88).

2. *La suprema funzione sovrana: la legge*

Dopo aver definito la sovranità, i suoi attributi e i suoi limiti, nel cap. X, libro I, Bodin rileva la necessità di conoscere anche le prerogative esclusive del sovrano. Prerogative attraverso cui il giurista angevino delinea ulteriormente la propria idea di potere assoluto.

Per poter ben conoscere chi è il principe sovrano bisogna aver chiaro quali sono le attribuzioni sue esclusive, senza alcuna partecipazione dei sudditi; giacché se esse fossero comuni coi sudditi, non si potrebbe parlare di principe sovrano. Quelli che hanno scritto in proposito non hanno saputo ben chiarire questo punto come avrebbero dovuto (Bodin 1964: 478)⁹.

Partendo da tale presupposto, Bodin procede per esclusione e scrive:

Ne consegue che la principale nota distintiva della sovranità non è il rendere giustizia, perché questa è cosa che può essere comune al principe e al suddito, e neanche il nominare o destituire gli ufficiali, poiché principe e suddito hanno entrambi questo potere, non solo riguardo agli ufficiali della giustizia, dell'amministrazione civile, della guerra, delle finanze, ma anche a ufficiali con potere di comando, sia in pace che in guerra (Bodin 1964: 483)¹⁰.

⁹ «Et par ainsi nous conclurons que la première marque du prince souverain, c'est la puissance de donner loi à tous en général et à chacun en particulier: mais ce n'est pas assez car il faut ajouter, sans le consentement de plus grand, ni de pareil ni de moindre que soi: car si le prince est obligé de ne faire loi sans le consentement d'un plus grand que soi, il est vrai sujet: si d'un pareil il aura compagnon: si des sujets soit du Senat ou du peuple, il n'est pas souverain» (Bodin 1583: 221).

«Hoc igitur primum sit ac praecipuum caput maiestatis legem universis ac singulis civibus dare posse: neque tamen id satis est, sed id fiat oportet sine superiorum, aut aequalium, aut inferiorum necessario consensu nam qui necessarius est superiorum in ferenda lege consensus, hunc re vera subditum confiteri necesse est: si aequalium imperij socios habere, si inferiorum seu senatus, seu populi summo imperio vacare nam principum et senatorum nomina, quae in legibus saepe inscripta videmus, vel ad gratiam, vel ad testificationem, vel etiam ad pondus utilia videri possint, ut consilio ac prudentia Principum leges latae videantur, minime tamen necessaria sunt» (Bodin 1586: 153).

¹⁰ «Marque de souveraineté n'est pas de faire justice, parce qu'elle est commune au prince et au sujet ni pareillement d'instituer, ou destituer tous les officiers,

Andando ancora per esclusione, continua Bodin, non è affatto nota peculiare della sovranità il dare un premio o una pena, perché è cosa comune al sovrano e al magistrato, e così pure non lo è il prender consiglio circa gli affari di Stato.

Da questa analisi l'autore della *République* deduce, quindi, che l'unica funzione superiore a tutte le altre, e propria solo del sovrano, sia il *potere di dare la legge a tutti i sudditi, senza eccezione, sia in particolare, sia in generale*:

Perciò possiamo concludere che la prima prerogativa sovrana è il potere di dare la legge a tutti in generale e a ciascuno come singolo, ma ancora questo non è sufficiente, se non si aggiunge: senza il consenso di nessuno. Se il principe dovesse attendere e osservare il consenso di un superiore, non sarebbe che un suddito; se di un uguale, avrebbe un compagno di potere; se dei sudditi, del senato o del popolo, non sarebbe sovrano (Bodin 1964: 491)¹¹.

Ponendo al primo posto il diritto di legislazione, Bodin conferisce rilievo e autonomia a un'attività di produzione normativa

parce que le prince et le sujet ont cette puissance, non seulement pour le regard des officiers servants ou à la justice, ou à la police, ou à la guerre, ou aux finances, ains aussi pour ceux qui commandent en paix ou en guerre» (Bodin 1583: 215).

«Ex quo sequitur iurisdictionem, quam Aristoteles tertiam reipublicae partem facit, maiestatis propriam non esse: quia omnibus fere magistratibus aequae ac principi congruit: nec magistratuum creationem quae in subditos etiam convenit, qui non modo magistratuum ministros domi ac militiae, verumetiam ipsos magistratus creandi, saepe ius habent» (Bodin 1586: 150).

¹¹ «Et par ainsi nous concluons que la première marque du prince souverain, c'est la puissance de donner loi à tous en général et à chacun en particulier: mais ce n'est pas assez car il faut ajouter, sans le consentement de plus grand, ni de pareil ni de moindre que soi: car si le prince est obligé de ne faire loi sans le consentement d'un plus grand que soi, il est vrai sujet: si d'un pareil il aura compagnon: si des sujets soit du Senat ou du peuple, il n'est pas souverain» (Bodin 1583: 221).

«Hoc igitur primum sit ac praecipuum caput maiestatis legem universis ac singulis civibus dare posse: neque tamen id satis est, sed id fiat oportet sine superiorum, aut aequalium, aut inferiorum necessario consensu nam qui necessarius est superiorum in ferenda lege consensus, hunc re vera subditum confiteri necesse est: si aequalium imperij socios habere, si inferiorum seu senatus, seu populi summo imperio vacare nam principum et senatorum nomina, quae in legibus saepe inscripta videmus, vel ad gratiam, vel ad testificationem, vel etiam ad pondus utilia videri possint, ut consilio ac prudentia Principum leges latae videantur, minime tamen necessaria sunt» (Bodin 1586: 153).

che nel pensiero medievale e nell'ideologia dei ceti aristocratici del suo tempo era ancora subordinata alla *iurisdictio* e risultava dalla negoziazione tra il sovrano e i ceti. Il concentrare la sovranità nel monopolio legislativo è la sua intuizione più importante ai fini della fondazione teorica dello Stato moderno, perché in questo modo per la prima volta si delinea un potere statale unitario e inequivocabile.

Potere legislativo che è complementare, parte integrante e nota distintiva del potere assoluto del sovrano bodiniano, con quest'ultimo che non solo è esente dall'obbligo di obbedire alle leggi dei suoi predecessori ma lo è anche rispetto alle proprie. Scrive, infatti, Bodin:

Se il principe giura a se stesso che custodirà la legge, non è legato da questa, non più che dal giuramento fatto a se stesso: poiché anche i sudditi non sono in alcun modo tenuti al giuramento che essi hanno fatto sotto convenzioni cui la legge consenta di derogare per giuste e ragionevoli che siano (Bodin 1964: 362)¹².

Ciò perché «si può ben ricevere la legge da altri, ma è impossibile comandare a se stesso, così come non ci si può imporre da sé una cosa che dipende dalla propria volontà, come dice la legge *nulla obligatio consistere potest quae a voluntate promittentis statum capit*» (Bodin 1964: 360-361)¹³.

¹² «Si le prince jure a soi-même qu'il gardera sa loi, il n'est point tenu de sa loi non plus du serment fait à soi-même: car même les sujets ne sont aucunement tenus du serment qu'il font ès conventions, desquelles la loi permet se départir, ores qu'elles soient honnêtes et raisonnables» (Bodin 1583: 133).

«Si Princeps seipsum sibi iureiurando adegerit, obligatio iurisiurandi, propter ea quae diximus, consistere non potest: cum ne privatos quidem teneat iusiurandum mutua inter ipsos obligatione contractum, si eiusmodi sunt pacta conventa, a quibus discedere lex ipsa patiat: etiam si pacta honestati consentanea sint» (Bodin 1586: 86).

¹³ «On peut bien recevoir loi d'autrui, mais il est impossible par nature de se donner loi, non plus que qui commander à soi-même chose qui dépende de sa volonté, comme dit la loi, *nulla obligatio consistere potest, quae a voluntate promittentis statum capit*» (Bodin 1583: 132).

«Si princeps nullis maiorum legibus obligatur, quonam modo suis obligaretur? nam aliorum quidem imperium suscipi, sibi ipsi vero imperare nemo potest. Nulla, inquit Pomponius, obligatio consistere potest, quae a voluntate promittentis statum capit» (Bodin 1586: 85).

Nell'ambito delle leggi civili, il sovrano ha dunque piena libertà, può derogare anche a quelle leggi che abbia promesso e giurato d'osservare se il motivo della promessa viene meno.

Leggi che, specifica Bodin, costituiscono un tipo di norma superiore e preminente che va distinta dalle altre tipologie di atti e fonti giuridiche. In primo luogo il *contratto*:

Da tutto ciò risulta che non bisogna mai confondere legge e contratto. La legge dipende da colui che ha la sovranità, egli può obbligare tutti i sudditi e non può obbligare se stesso, mentre il patto è mutuo, tra principi e sudditi, e obbliga le due parti reciprocamente, né una delle due parti può venir meno ad esso a danno dell'altra e senza il suo consenso; in un caso del genere il principe non ha alcuna superiorità sui sudditi, se non che cessando il giusto motivo della legge che ha giurato di osservare, egli, come abbiamo detto, non è più vincolato dalla sua promessa (Bodin 1964: 365)¹⁴.

Una differenza, questa tra legge e contratto di cui parla Bodin, importante dal punto di vista terminologico, giacché il giurista francese utilizza il termine nel suo senso etimologico di legge sovraordinata quale è quella divina e quale deve essere la legge promulgata dal sovrano.

Ma la *lex*, continua l'Angevino, è altresì distinta dallo *ius*: «Diritto e legge sono due cose ben diverse fra loro: il diritto riguarda l'equità e la legge comporta comando; essa non è altro

¹⁴ «Il ne faut donc pas confondre la loi et le contrat: car la loi dépend de celui qui a la souveraineté, qui peut obliger tous ses sujets, et ne s'y peut obliger soi-même: et la convention est mutuelle entre les princes et les sujets, qui oblige les deux parties réciproquement et ne peut l'une des parties y contrevenir au préjudice et sans le consentement de l'autre et le prince en ce cas n'a rien pardessus le sujet: si non que cessant la justice de la loi qu'il a juré de garder, il n'est plus tenu de sa promesse» (Bodin 1583: 135).

«Non est igitur conventionum: ac legum perturbanda ratio: cum lex ab eius voluntate pendeat, qui summam in Repub. potestatem adeptus est, & qui sua lege, subditos omnes tenere, ipse vero teneri non potest: at conventio inter cives, ac principem mutuam habet obligationem, a qua discedi sine mutuo consensu non potest. In quo genere Princeps nihil habet, quo subditis superior esse videatur illud tantum, quod sublata causa ferendae legis, in quam ipse iuravit, nec sua lege tenetur nec iureiurando civis tenetur. Quanquam Principes bene a doctrina informati, nullo sese iurisiurandi vinculo patiuntur obligari, cum de legibus agitur, aut certe summum Reipublicae imperium non habent» (Bodin 1586: 87).

che il comando del sovrano nell'esercizio del suo potere» (Bodin 1964: 395)¹⁵.

Il *droit* indica ciò che è retto, giusto, equo, senza deviazioni. Quindi è l'insieme delle norme di condotta e d'organizzazioni, costituenti un'unità, aventi per contenuto la regolamentazione di rapporti fondamentali per la convivenza e la sopravvivenza del gruppo sociale, come sono i rapporti familiari, i rapporti economici, nonché la regolamentazione dei modi e delle forme con cui il gruppo sociale reagisce alla violazione delle norme di primo grado o istituzionalizzazione della sanzione, e aventi per scopo minimo l'impedimento delle azioni considerate più distruttive della compagine sociale, che minacciano di rendere impossibile la sussistenza stessa del gruppo, il conseguimento e il mantenimento della pace e dell'ordine. In tal senso, dice Bodin, comporta *equità*, dal latino *aequitas*, perché possiede la capacità d'indicare il senso naturale della giustizia, facendo rispettare i diritti e i doveri di ciascuno nell'imparzialità che sfocia nel benessere dei cittadini e dello Stato.

La legge, invece, è quella norma che è generale rispetto ai destinatari, astratta rispetto all'azione prevista, ed è imposta con un atto di volontà dal potere sovrano. La legge comporta *comando*, da *commander*, corrispettivo del latino *commandare-commendare*, incaricare e dirigere, dare ordini, espressione massima dell'esercizio del potere, è *atto ufficiale che impone l'esecuzione o il rispetto di un obbligo*. Ciò sottintende l'idea secondo cui la legge non comporta equità, dato che, come si è visto, è lo stesso Bodin ad affermarlo, se non va espressamente contro le leggi naturali, divine e fondamentali del regno, il sovrano può emanare, e quindi imporre, ogni legge che ritenga opportuno senza poter essere limitato da alcuno, neanche dai magistrati che hanno il compito di promulgarla e farla rispettare. La volontà sovrana è inequivocabile ed è preferibile accettare

¹⁵ «Mais il y a bien différence entre le droit et la loi: l'un n'emporte rien que l'équité, la loi emporte commandement, car la loi n'est autre chose que le commandement du souverain, usant de sa puissance» (Bodin 1583: 155).

«Sed plurimum distat lex a iure: ius enim sine iussu, ad id quod aequum, bonum est: lex autem, ad imperantis maiestatem pertinet. Est enim lex nihil aliud, quam summae potestatis iussum» (Bodin 1586: 101-102).

una legge poco equa anziché dare esempio di sedizione resistendo al sovrano.

Bodin specifica ulteriormente la propria idea di legge, distinguendola altresì dal *privilegio*, dall'*editto* e dalla *consuetudine*:

Bisogna premettere che quando si dice legge senz'altra specificazione s'intende il giusto comando di colui o coloro che hanno pieno potere sugli'altri senza eccezione per alcuno, sia collettivamente sia singolarmente, restandone eccettuato solo colui che comanda. In termini più esatti, però, la legge è il comando del sovrano, che riguarda tutti i sudditi in generale o che riguarda cose d'interesse generale [...] mentre il privilegio riguarda solo qualcuno (Bodin 1964: 485)¹⁶.

E dopo specifica: «Chiamo privilegio una legge fatta per un privato o per pochi privati, a vantaggio o a detrimento di colui per il quale è emanata» (Bodin 1964: 492)¹⁷. Quindi il privilegio è d'esclusiva pertinenza del sovrano, riguarda uno soltanto o pochi, è una concessione o anche un merito, la legge invece, si estende a tutti i cittadini o alla maggior parte di essi, ed è generale.

Poco più avanti Bodin, ribadendo ancora una volta che la legge è comando, la distingue anche dall'*editto*:

Si continua ad usare un'espressione falsa chiamando la legge editto. Ma in qualsiasi modo si voglia chiamarla, certo è che i principi sovrani

¹⁶ «Il faut présupposer que le mot de loi sans dire autre chose, signifie le droit commandement de celui ou ceux qui ont toute puissance par-dessus les autres sans exception de personne: soit que le commandement touche tous les sujets en général, ou en particulier, hormis celui ou ceux qui donnent la loi combien qu'à parler plus proprement, loi est le commandement du souverain touchant tous les sujets en général, ou de choses générales [...] comme privilège pour quelques-uns» (Bodin 1583: 216).

«Quod ut planius intelligi possit, leges propria sui acceptione definiemus recta summae potestatis iussa, sive unius, sive omnium, sive paucorum sit potestas. Sunt qui legem a privilegio dividant, quod privilegium unius sit aut paucorum, lex autem omnes cives, aut certe maximam civium partem complectatur, aut quia haec de rebus universis, illud de singulis feratur» (Bodin 1586: 150).

¹⁷ «J'appelle privilège, une loi faite pour un ou peu de particuliers: soit au profit ou dommage de celui pour le quel il est octroyé» (Bodin 1583: 221).

«Privilegium appello legem in unum aut paucos cives latam, sive ad eorum commoda, sive ad detrimenta spectet privilegium» (Bodin 1586: 153).

hanno potere di dare legge a tutti i sudditi, senza eccezione, sia in generale, sia in particolare (Bodin 1964: 486)¹⁸.

Ma soprattutto, Bodin differenzia la legge da quella fonte di diritto che maggiormente potrebbe insidiare il potere sovrano, la *consuetudine*:

Qualcuno qui potrebbe dire che non solo i magistrati hanno il potere di fare editti ed ordinanze, ciascuno secondo l'estensione dei loro poteri e delle loro attribuzioni, ma anche i privati possono stabilire consuetudini, sia generali che particolari, ed è noto che la consuetudine non ha il potere inferiore alla legge, e se il principe sovrano è signore della legge, i privati sono signori delle consuetudini. C'è da rispondere che la consuetudine acquista forza gradatamente e nello spazio di molti anni, per consentimento comune, di tutti o dei più, mentre la legge esce di un colpo e riceve la sua validità da colui che ha il potere di comandare a tutti. La consuetudine s'insinua dolcemente e senza forza, la legge è comandata e promulgata per atto di potere e spesso contro la volontà dei sudditi. [...] La legge può annullare la consuetudine ma la consuetudine non può derogare alla legge in maniera tale da impedirne l'esecuzione al magistrato e a quelli che hanno il compito di farla osservare. Ancora la consuetudine non comporta né premio né pena, mentre la legge li comporta sempre. [...] In breve, la consuetudine ha vigore solo per tolleranza e finché piaccia al principe sovrano, che può farne omologandola, una legge, e tutta la validità sia delle leggi sia delle consuetudini risiede nel potere del principe sovrano (Bodin 1964: 493)¹⁹.

¹⁸ «Et par ainsi on abuse des mots, quand on appelle loi édit: mais en quelque sorte que ce soit, il n'y a que les princes souverains, qui puissent donner loi à tous sujets, sans exception, soit en général, soit en particulier» (Bodin 1583: 217).

«Verbis igitur, abutuntur, qui edicta, quae propria sunt magistratum, leges appellant: illud tamen teneamus jubendae legis potestatem eorum tantum esse, qui summum imperium habent, id est qui suis imperiis non modo singulos, sed etiam universos obligare possunt» (Bodin 1586: 151).

¹⁹ «Mais, dira quelqu'un, non seulement les Magistrats ont pouvoir de faire édits et ordonnances, chacun selon sa puissance, et en son ressort, ains aussi les particuliers font les coutumes, tant générales que particulières. Or il est certain que la coutume n'a pas moins de puissance que la loi, et si le prince souverain est maître de la loi, les particuliers sont maîtres des coutumes. Je répons que la coutume prend sa force peu à peu, et par longues années d'un commun consentement de tous, ou de la plupart; mais la loi sort en un moment, et prend sa vigueur de celui qui a puissance de commander à tous: la coutume se coule doucement, et sans force, la loi est commandée et publiée par puissance, et

In altre parole la consuetudine, sebbene non sia emanata dal sovrano, ha la stessa forza della legge, ma il modo in cui essa si forma e la durata sono totalmente differenti. La consuetudine ha carattere consensuale, nel senso che deriva dal tacito consenso di un gruppo e non comporta né premio né pena, ma indica solo una giusta condotta. Al contrario, la legge appartiene a un rango giuridico differente, superiore, è emanata o annullata in qualsiasi momento dal sovrano e applicata dai magistrati, prevede soprattutto sanzioni, per cui è spesso imposta contro la volontà della comunità, per tale motivo la legge può annullare la consuetudine e non può avvenire il contrario, dato che quest'ultima ha carattere precario e solo se il sovrano le riconosce un carattere sanzionatorio e l'approva, può diventare legge.

3. *Disfare la legge: accettazione "par souffrance" e revocabilità delle norme dei predecessori*

Poste tali argomentazioni a margine dell'idea di sovranità, del potere assoluto e del potere legislativo, è da capire come si può comportare effettivamente il sovrano bodiniano rispetto alle leggi dei suoi predecessori.

bien souvent contre le gré des sujets. [...] davantage la loi peut casser les coutumes, et la coutume ne peut déroger à la loi, que toujours le magistrat, et ceux qui ont la charge de faire garder les lois, ne puissent quand bon leur semblera, les faire exécuter; la coutume ne porte loyer ni peine, la loi emporte toujours loyer, ou peine, [...] la coutume n'a force que par la souffrance, et tant qu'il plaît au prince souverain, qui peut faire une loi, y ajoutant son omologation. Et par ainsi toute la force des lois civiles et coutumes gît au pouvoir du prince souverain» (Bodin 1583: 222).

«Illud etiam obicium possit, consuetudines non Principis iudicio, vel imperio vim obtinere: est autem consuetudinis fere vis eadem quae legis ipsius: ita princeps legum, populus morum magister esse videtur. Quae ut vera sint, consuetudo tamen sensim et summa omnium voluntate in hominum animos illabitur, ac temporis diurnitate vim acquirit: lex autem momento sese exerit, ac imperantis iussu saepe nolentibus ac invitis datur [...]. Legum etiam vis multo major est quam morum: nam legibus mores antiquantur, leges moribus non item, sed in magistratuum officio ac potestate positum est, leges, quae consuetudine quodammodo exolverunt, ad usum revocare: consuetudo nec poenas, nec praemia proponit: quae legum propria sunt, nisi lex quicquam permittat, quod antea vetitum esset: denique consuetudo precariam vim habet et quandiu principis arbitrio videbitur: at si consuetudini sanctionem subiciat legem efficit. Ex quo perspicitur leges ac mores ab eorum, qui summam in repub. potestatem habent arbitrio ac voluntate pendere» (Bodin 1586: 154).

Il punto di vista di Bodin, che anticipa così un principio fondamentale del moderno positivismo giuridico, è inequivocabile: in ambito civile nessuna legge è perpetua, nessuna legge è così sacra, da non poter essere successivamente annullata dall'autorità competente, ovvero il sovrano. Se una legge non può essere abrogata o revocata, allora non è propriamente una legge.

Negando esplicitamente la coerenza e la validità delle pratiche di *entrenchment* che vincolano i futuri sovrani, secondo alcuni studiosi Bodin mina ogni logica costituzionale e fa della sua teoria della sovranità legislativa la quintessenza dell'"assolutismo" statale della prima età moderna.

Scrivendo come teorico del diritto, Bodin è particolarmente preoccupato non solo del fatto che gli Stati della prima modernità, come la Francia, siano appesantiti da norme giuridiche (ereditate), soprattutto privilegi particolaristici e leggi consuetudinarie, da cui non possono facilmente liberarsi, ma soprattutto che tali norme possono in realtà fare più male che bene, nonostante le migliori e più onorevoli intenzioni legislative. Pertanto l'Angevin vede nella funzione legislativa lo strumento per *disfare* le vecchie leggi - soprattutto quelle consuetudinarie - che devono essere scartate e sostituite. Così, quella che viene indicata come *potestas legibus soluta*, non è intesa come una maschera per un assolutismo senza legge, ma funziona piuttosto come un dispositivo correttivo autoregolante che consente agli Stati indipendenti di riformare e ricalibrare le proprie leggi e la loro applicazione.

Non si può mai sapere con certezza quanto una legge si rivelerà "buona" o "valida" nel tempo e questo riflette, in gran parte, la preoccupazione di fondo di Bodin sui limiti epistemici ineludibili dei legislatori: i legislatori non possono prevedere come le leggi che hanno promulgato funzioneranno in un secondo momento. Anche nel migliore degli scenari possibili, il legislatore bodiniano non può legiferare in anticipo per ogni possibile caso o anticipare ogni possibile controversia o problema giuridico. Per sua natura, qualsiasi legge emanata da un legislatore sovrano soffrirà di un certo grado di imperfezione e inesattezza, un punto che Bodin riconosce nella *Juris Universi Distributio* (1578) quando osserva che una legge emanata con le migliori intenzioni legislative può rivelarsi "eccessivamente oscura" nel

significato, o può essere semplicemente "ingiusta" nella sua applicazione a contesti specifici.

Date queste difficoltà pratiche, Bodin riconosce la necessità di un certo grado di elasticità o flessibilità nella legge, come rimedio correttivo alle inevitabili carenze intrinseche a qualsiasi sistema giuridico.

A *converso*, tale ragionamento ci fa comprendere perché alla facoltà di "disfare" le leggi dei predecessori si accompagni quella di *accettarle* "*par souffrance*", mantenendone intatta la validità e inglobandole, di fatto, nel nuovo sistema legislativo, seppur non espressione della propria volontà sovrana e del proprio potere assoluto.

L'analisi di Bodin presenta una sottigliezza che spesso sfugge ai commentatori: la sua esigenza di un'elasticità tale da consentire a un sovrano di fare, disfare, ma anche mantenere le leggi.

Bodin è il primo a interrogarsi su una questione di grandissima complessità, perché si fonda su un paradosso apparentemente insolubile: il sovrano è «assoluto», ma di fatto non dispone ancora di un potere sufficiente per effettuare un'ordinaria manutenzione dell'ordinamento giuridico, cristallizzato nelle forme immutabili della sua natura metafisico-sacrale. Si tratta di conciliare la sovranità assoluta (identificata con l'indivisibilità del potere legislativo) e la necessità di garantire stabilità e certezza al diritto vigente. E il giurista angevino, il maggiore teorico della politica e del diritto francese del suo tempo supera l'*impasse*

ricorrendo all'abile formula – risolutiva tanto sul piano teoretico quanto (soprattutto) sul piano pratico-politico – della conferma delle leggi «per tacita tolleranza» (*par souffrance*). Questa espressione significava che, salendo al trono, il nuovo re confermava *eo ipso*, per silenzio-assenso, le norme giuridiche vigenti al tempo del suo predecessore. Fu una geniale finzione giuridica che permise il consolidamento del *systema juris* della monarchia assoluta e, sul lungo periodo, consentì di garantire la stabilità dell'ordinamento giuridico. Fu definitivamente sancita l'idea che lo Stato monarchico-assoluto era uno Stato strutturato su un fondamento giuridico. E fu un passaggio decisivo nell'evoluzione costitutiva dello Stato (Di Donato 2020: 366).

In tal senso, quindi, c'è un vero e proprio fraintendimento quando in tale facoltà sovrana di cambiamento legislativo, si vede la prova di una presunta preferenza per uno stile di governo senza legge, arbitrario, che evoca una palese ostilità al governo di una legge imparziale. Senza un sufficiente grado di elasticità, un ordinamento giuridico rischia la propria cristallizzazione, in cui le statiche norme giuridiche si fossilizzano in onerosi artefatti giuridici.

Ciò che Bodin vede idealmente è una commistione "armonica" di legge ed equità al fine di consentire la realizzazione di una forma di giustizia di ordine superiore che sarebbe altrimenti impossibile in uno Stato schiavo delle proprie leggi immutabili.

4. Legge e giudizio in appello

Proprio in virtù di quanto finora illustrato a proposito della legge, del potere legislativo, della sovranità assoluta e dei suoi limiti, nel capitolo X, libro I, Bodin aggiunge anche un'ulteriore prerogativa sovrana: il *giudicare in appello*.

Da questa prerogativa, afferma l'autore della *République*, deriva il *potere di concedere la grazia*, grazia che non può essere concessa per quei crimini che meritano la condanna divina:

Molti principi sovrani commettono un errore nel ritenere che la grazia da essi concessa sia tanto più grata a Dio quanto più il crimine è detestabile. Per mio conto, salvo miglior giudizio, ritengo che il principe non possa far grazia a nessuno della pena stabilita dalla legge di Dio, così come non può dispensare se stesso dalla legge di Dio cui è soggetto. Se merita la pena capitale quel magistrato che dispensi qualcuno dall'eseguire l'ordinanza del suo re, come potrebbe essere lecito al principe sovrano dispensare un suo suddito dalla legge di Dio? E se il principe sovrano non può trascurare l'interesse civile del suo suddito, come potrebbe non osservare la pena che Dio ordina nella sua legge? (Bodin 1964: 519)²⁰.

²⁰ «En quoi plusieurs princes souverains abusent de leur puissance croyant que la grâce qu'ils donnent, est d'autant plus agréable à Dieu que le forfait est détestable: Mais je tiens, sauf meilleur jugement, que le prince souverain ne peut donner grâce de la peine établie par la loi de Dieu, non plus qu'il ne peut dispenser de la loi de Dieu, à laquelle il est sujet. Et s'il est ainsi que le Magistrat

Così, conclude il giurista francese, il sovrano può mostrare tolleranza e misericordia per tutto ciò che è trasgressione delle leggi civili, perché violando queste, si offende la sua maestà e il perdono è atto di magnanimità:

Mi si potrebbe chiedere: in che cosa allora si mostrerebbe la misericordia del principe, se egli non potesse far grazia della pena stabilita dalle leggi di Dio? Rispondo che i casi in cui essa può mostrarsi sono molti: si può concedere la grazia per tutto ciò che è trasgressione delle leggi civili. Per esempio se il principe ha proibito di portare le armi o di fornire viveri ai nemici, pena la vita, sarà segno di equità concedere la grazia a chi ha portato armi puramente per sua difesa o a chi ha venduto viveri a caro prezzo al nemico costretto dalla povertà, per potersi aiutare nel bisogno. Oppure se per legge civile si è stabilito che il latrocinio sia punito di pena capitale, il buon principe può ridurre questa alla restituzione del quadruplo, ch'è poi la pena stabilita dalla legge di Dio e dal diritto comune (Bodin 1964: 519-520)²¹.

mérite peine capitale, qui dispense de l'ordonnance de son Roi, comment serait-il licite au prince souverain de dispenser son sujet de la loi de Dieu? Et même, si le prince souverain ne peut quitter l'intérêt civil de son sujet, comment pourrait-il quitter la peine que Dieu ordonne par sa loi?» (Bodin 1583: 240).

²¹ «Mais on me dira: En quoi se pourrait montrer la miséricorde du prince, s'il ne pouvait donner grâce de la peine établie par la loi de Dieu? Je réponds qu'il y a beaucoup de moyens; c'est à savoir, des contraventions aux lois civiles, comme si le prince a défendu de porter armes, ou de bailler vivres aux ennemis sur peine de la vie, la grâce sera bien employée à celui qui a porté les armes pour sa défense seulement, ou que la pauvreté a contraint de vendre bien cher à l'ennemi, pour subvenir à sa nécessité; ou bien si par la loi civile, la peine du larcin est capitale, le prince débonnaire peut la réduire au quadruple, qui est la peine de la loi de Dieu et du droit commun» (Bodin 1583: 240).

«Id autem cum impietate maxima coniunctum est, ut veniam eo gratiorem immortalis Deo fore putent, quo gravius ac detestabilius peccatur: ego vero nec Principibus ullis, nec mortalium cuiquam veniam largiri licere statuo, si scelus divina lege capitale fuerit. Ac si quidem iudex infamiam contrahit capitalem, qui privatos legibus civilibus quae paulo momento mutabiles sunt, soluit, quis parricidam ac incestibus omnibus delibutum hominem legibus divinis iure solui posse confidat? quod si ne Principi quidem fas est, quod alterius vel minimum intersit, aut iniuriam alteri illatam condonare, quonam modo contumeliam Deo illatam aut parricidium consulto perpetratum, quod lege divina capitale est, dissimulare poterit? In quo igitur, dicet aliquis, Principum commiseratio sese ostentabit, aut elucere poterit, si venia siccarum omnes excludantur? Elucebit, inquam, si casu caedes admissae, vel ab eo qui vim illatam repellat, vel si quid in leges civiles peccatum sit: ut si arma gestare, vel commeatum hostibus dare capitali poena interdictum fuerit, commiseratione dignus sit, qui adversarij me-

Qui come altrove nella *République*, Bodin ribadisce la sua idea di *potestas absoluta*, di sovranità come un potere che trova i suoi confini nelle *bornes sacrées de la loy di Dieu & de nature*, oltre ai quali il sovrano non ha competenza, *impune ei non paretur*, come nel principio romanistico espresso nel *Digesto* 2, 1, 20.

Pertanto, l'assolutismo col quale si è soliti designare la dottrina bodiniana non indica affatto un potere senza limiti, ma un'autorità molto estesa nei suoi poteri reali: il sovrano è come Dio per i propri sottoposti, la sua legge ha in ambito civile la stessa forza e la stessa inviolabilità di quella divina e prevede ugualmente una sanzione per chi non la rispetta, ma in questo caso, essendo il sovrano libero da vincoli e autore di tutte le regole, può decidere di graziare dai crimini di lesa maestà, dimostrando così la propria misericordia, perché non c'è benevolenza maggiore, prevista anche da Dio, del perdonare un'offesa ricevuta²².

Per Bodin, che mantiene ben salda la distinzione medievale tra legge e diritto, la funzione arbitrale del sovrano, giudice distributore di pene ai cattivi per interposta persona e di premi ai buoni direttamente, non consiste nel diretto intervento in giudizio, ma piuttosto nel potere di concedere la grazia che gli deriva dalla sovranità stessa intesa come prerogativa di derogare al diritto ordinario.

tu armatus incedat: aut qui hostibus frumenta cum aere alieno premeretur vendiderit, aut si furti poena lege civili capitalis statuatur: boni Principis est poenam civilem lege divina, id est quadrupli poena metiri, quae vetus est duodecim tabulis ac populorum fere omnium legibus constituta» (Bodin 1586: 166).

²² Sulla sovranità e la legge come espressione del dominio sovrano e i suoi limiti si vedano in particolare: (Beaud 1996: 44-140 e 169-187); (Beaud 2002); (Berns 1999-2000); (Berns 2000); (Berns 2005); (Cesbron 1985: 97-102 e 337-343); (Comparato 1987); (Couzinet 2000); (Demelemestre 2011: 20-52 e 81-93); (Denzer 1973: 245-260 e 303-314); (Di Bello 2014); (Dunning 1896); (Foisneau 1999); (Goyard-Fabre 1989: 86-120); (Goyard-Fabre 1992a: 207-230); (Goyard-Fabre 1992b); (King 1999: 126-160 e 296-310); (Lazzarino Del Grosso 2005); (Lloyd 1991); (Mendras 1999); (Périgot 2004: 39-54); (Quaglioni 1993); (Reulos 1982); (Thermes 2002: 49-56, 78-89 e 89-109); (Richet 1999); (Scattola 1999); (Shepard 1930); (Spitz 1995); (Spitz 1998: 42-54, 61-85 e 103-121); (Tenenti 1987: 281-297); (Zarka 1997).

5. *Police et administration*: il potere legislativo e magistratura

Dalla funzione legislatrice Bodin fa derivare tutte le altre prerogative: «Sotto questo potere di dare e annullare le leggi sono compresi tutti gli altri diritti e prerogative sovrane. Cosicché potremmo dire che è questa la sola vera e propria prerogativa sovrana che comprende in sé tutte le altre» (Bodin 1964: 495)²³.

In particolare, le funzioni d'esclusiva competenza sovrana secondo Bodin sono

Dichiarare la guerra e concludere la pace, il discutere in appello i giudizi dei magistrati, l'istituire o destituire i più alti ufficiali, l'imporre gravami e contributi ai sudditi o esentarli da essi, il concedere grazie o dispense contro il rigore delle leggi, l'alzare o abbassare il titolo, valore e piede delle monete, il far giurare sudditi e uomini ligi di serbare fedeltà senza alcuna eccezione a colui cui il giuramento è dovuto. Ecco tutte le prerogative sovrane, comprese nell'ambito del diritto di dare la legge collettivamente e singolarmente, non ricevendola da nessuno fuorché da Dio (Bodin 1964: 495)²⁴.

²³ «Sous cette même puissance de donner et casser la loi sont compris tous les autres droits et marques de souveraineté: de sorte qu'à parler proprement on peut dire qu'il n'y a que cette seule marque de souveraineté, attendu que tous les autres droits sont compris en celui-là» (Bodin 1583: 223).

«Hac igitur jubendæ ac tollendæ legis summa potestate, cætera majestatis Capita venire perspicuum est: ut verissime dici possit, summum reipublicæ imperium una re comprehensum, scilicet universis ac singulis civibus, leges dare, a civibus accipere nunquam» (Bodin 1586: 155).

²⁴ «Décerner la guerre, ou faire la paix: connaître en dernier ressort des jugements de tous magistrats, instituer et destituer les plus grands officiers: imposer ou exempter les sujets de charges et subsides: octroyer grâces et dispenses contre la rigueur des lois: hausser ou baisser le titre, valeur et pied des monnaies: faire jurer les sujets et hommes liges de garder fidélité sans exception à celui auquel est du le serment, qui sont les vraies marques de souveraineté, comprises sous la puissance de donner la loi à tous en général, et à chacun en particulier et ne la recevoir que de Dieu» (Bodin 1583: 223-224).

«Nam bellum hostibus suo iure indicere aut pacem cum iisdem inire, tametsi diversum quiddam habere videntur a legis appellatione, hæc tamen lege, id est, summae potestatis iussu fieri constat sic etiam maiestatis proprium est de provocatione a supremis magistratibus cognoscere, ac maioribus magistratibus imperium dare & adimere: vacationes item munerum ac immunitates largiri: legibus cives solvere: vitæ ius ac necis habere: nummis pretium, nomen, figuram tribuere: cives omnes iureiurando adigere: quæ omnia imperandi, ac prohibendi summa potestate veniunt: id est legem civibus universis ac singulis dare, nec ab ullo, præterquam ab immortalis Deo accipere» (Bodin 1586: 155).

E proprio la prerogativa di nominare ufficiali e magistrati, fornisce a Bodin un'ulteriore occasione per specificare la propria idea di potere assoluto e di legge sovrana.

Nel libro III, infatti, l'autore della *République* distingue l'esercizio della sovranità dal governo, dall'amministrazione e in generale da tutte le funzioni alle quali possono prendere parte i delegati del sovrano in quanto esecutori della sua volontà cui sono subordinati.

A fronte di un potere di comando, l'*imperium*, di cui è titolare il sovrano assoluto, Bodin distingue altri due tipi di potere, il *consilium* e l'*executio*.

Il *consilium*, il potere di deliberare, si legge nel I capitolo del III libro, è proprio del Senato, la cui funzione, puramente consultiva si rende necessaria soprattutto nei regimi aristocratici e democratici e non deve avere alcun potere di comandare, né di affidare commissioni, né di mettere in esecuzione pareri e deliberazioni. È una questione di ordine: non si è mai vista una *République* ben ordinata, sia essa una monarchia, un'aristocrazia o una democrazia, nella quale sia stato conferito al Senato un potere se non quello di *advis* e *délibération*.

L'*executio*, invece, è propria dell'*officier*, definito dal giurista francese come «la persona pubblica che ha una carica ordinaria definita con un editto» (Bodin 1988: 75)²⁵ e dunque con un semplice *potere di conoscenza o d'esecuzione dei comandi*.

Officier che, precisa il giurista angevino, va distinto dal *commissario*.

Il commissario, infatti, ha un mandato straordinario e precario, non definito e stabilito per editto, revocabile in qualsiasi momento e si estingue se il compito della commissione è assolto, se il periodo stabilito è terminato o se muore colui che ha istituito la commissione. Pertanto, il potere conferitogli è limitato, oltre che nel tempo, anche al solo ambito del mandato ricevuto.

²⁵ «La personne publique qui a charge ordinaire limité par édit» (Bodin 1583: 372).

«Publica persona quae munus habet lege definitum» (Bodin 1586: 259).

In nessun caso, specifica il giurista angevino, né la funzione di ufficiale né quella di commissario prevede un potere di comando che può spettare soltanto al *magistrato*.

Per Bodin il termine *magistratus* non designa, come nell'odierno diritto pubblico, l'organo giudiziario, né, stante la distinzione bodiniana tra titolarità ed esercizio della sovranità, sarebbe corretto confonderlo con il potere esecutivo delle moderne costituzioni. Quando, infatti, il giurista francese separa e differenzia nettamente lo Stato dal governo, afferma altrettanto espressamente che il governo non coincide con la magistratura e che la distinzione tra i concetti di *summum imperium* e di *magistratus* non è una mera differenza tra teoria e pratica.

L'impianto di Bodin è ripreso dal diritto romano e si rifà alla distinzione tra *merum imperium* e *mixtum imperium* descritta in *Digesto* II, I, 3, che sancisce la progressiva autonomizzazione dei compiti dell'amministrazione. Il *merum imperium*, ovvero il potere di comandare puro e semplice, fornisce a Bodin il modello del concetto giuridico di sovranità, il *mixtum imperium*, invece, gli offre il modello cui rapportare l'autorità delle magistrature, un'autorità che in nessun caso può essere disgiunta dall'orizzonte metagiuridico su cui si dispiega l'*ordre de la république* (Goyard-Fabre 1996: 117), perché «Non c'è cosa che abbia causato più rovina agli Stati che quella di avere privato il senato e i magistrati del loro potere ordinario e legittimo per attribuirlo a tutti quelli che hanno il potere sovrano» (Bodin 1988: 549-550)²⁶.

Il *magistrato* è *une personne publique*, e quindi in parte vale quanto appena detto dell'*officier*, ma Bodin specifica che «Magistrato è l'ufficiale che, nello Stato, dispone del potere di comandare» (Bodin 1988: 108)²⁷.

²⁶ «Il n'y a chose qui plus ait ruiné de Républiques, que dépouiller le Sénat, et les Magistrats de leur puissance ordinaire, et légitime, pour attribuer tout à ceux qui ont la souveraineté» (Bodin 1583: 632).

«Certè quidem nulla res unquam civitatibus tam exitiosa fuit, quam auctoritatem Senatus & imperia magistratuum ad principem aut ad populum transferre» (Bodin 1586: 466).

²⁷ «Magistrat est l'officier qui a puissance en la République de commander» (Bodin 1583: 392).

«Magistratus est officialis qui publicum imperium habet» (Bodin 1586: 272).

Nella classificazione dei diversi soggetti operanti nella pubblica amministrazione bodiniana, il magistrato ha dunque un ruolo cruciale in quanto è l'unico che abbia la *puissance de commander*. È la persona più importante dello Stato dopo il sovrano, quella su cui i detentori della sovranità si sgravano comunicandole l'autorità, la forza e il potere di comandare o, meglio, di coercizione, costringendo all'obbedienza coloro che non applicano i suoi ordini o contravvengono ai suoi divieti. L'esercizio del potere pubblico è ciò che caratterizza e individua la figura del magistrato distinguendola da quella degli altri ufficiali che istruiscono le cause, giudicano ed emettono sentenze, senza però potere di costringere né di far eseguire le proprie sentenze e i propri comandi.

Ora, poiché la prima prerogativa del magistrato è quella di comandare, occorre analizzare il rapporto tra la *puissance de commander* del sovrano e quella che invece spetta al magistrato al fine di accertare che si tratti di due prerogative diverse e non contraddittorie rispetto al principio dell'assolutezza, dell'indivisibilità e dell'incomunicabilità delle *marques souveraines* di cui parla Bodin.

Nella struttura piramidale della magistratura, il magistrato supremo è il sovrano stesso, poiché detiene la *summa potestas* o *merum imperium*. Come spiega Bodin nel V capitolo del libro III, infatti, vi sono due modi di comandare: il primo è quello proprio del sovrano e consiste in un potere assoluto e perpetuo, al di sopra delle leggi, dei magistrati e dei privati; il secondo è il potere legittimo sottoposto alle leggi e al sovrano proprio dei magistrati e di coloro che hanno il potere straordinario di comandare. La linea di demarcazione tra i due tipi di potere è dato dunque dalla legge e l'autore della *République*, giurista esperto, chiarisce che solo il comando del sovrano può essere propriamente definito *lege*, mentre il comando del magistrato equivale a un *edictum*.

Così, nella suddivisione dei poteri spettanti alle diverse componenti della compagine statale, il titolo di *maiestas* spetta soltanto a colui che ha nelle mani il timone della sovranità, mentre il magistrato è titolare di un potere che è insieme di comando e di esecuzione che non può, tuttavia, derogare alla legge, né

abrogarla, né può comandare nulla che sia contrario alle ordinanze del sovrano (Goyard-Fabre 1996: 132).

E proprio per meglio comprendere il rapporto di obbedienza tra magistrato e sovrano, nel capitolo III del libro III, Bodin distingue tre tipi di magistrati in base al loro potere: *i magistrati sovrani*, che devono obbedienza al sovrano, *i magistrati medi* che devono obbedienza a tutti i loro superiori ed hanno potere di comando sui magistrati inferiori e i magistrati che devono obbedienza ai magistrati superiori e che hanno potere di comando solo sui privati. Data tale distinzione, si può dedurre che quando il giurista angevino sostiene che è prerogativa sovrana il nominare i primi magistrati e i più alti ufficiali indichi i *magistrats souverains* e gli ufficiali che devono obbedienza soltanto al sovrano e che hanno i pieni poteri nella gestione del proprio ambito, nominando altri magistrati, ufficiali o commissari, e ai quali spesso il sovrano può delegare compiti legati alla gestione dello Stato.

Quanto al rapporto d'obbedienza che lega il magistrato al sovrano, in base alla logica piramidale descritta da Bodin, la questione dovrebbe essere abbastanza semplice: ogni magistrato obbedisce al magistrato che gli è superiore in una scala gerarchica che discende direttamente dal sovrano. Tuttavia, l'autore della *République* ci dà ulteriori riferimenti nel capitolo IV del III libro, dove non assolutizza quest'obbedienza, ma la pone in relazione ad una tipologia del comando sovrano ricondotta a due fondamentali figure *les lettres de commandement* e *les lettres de justice*, entrambe recanti la clausola *si vous mandons*, corrispondente alla formula latina *iubemus*. L'interesse bodiniano è rivolto alle prime, che non attribuiscono nulla a colui che n'è il destinatario, il quale non ha alcun'informazione se non per conoscenza propria del fatto, ma non del merito della concessione. Esse impongono al magistrato di eseguire il comando senza accertarsi della sua fondatezza, mentre con le *lettere di giustizia* la maestà del sovrano non risulta limitata dalla facoltà di controllo dei magistrati. Il magistrato pur essendo il depositario provvisorio di un frammento di potere sovrano deve obbedire, anzi, la sua funzione «si esaurisce tutta nell'obbedienza al re a comandare ai sudditi» (Isnardi Parente 1964: 42). Nella scala di funzioni delineata da un Bodin poco incline ad avvalorare il ca-

rattere discrezionale della magistratura riconosciuto dalla maggior parte dei giureconsulti medievali, il magistrato è a tutti gli effetti soggetto al sovrano e alle leggi che dipendono dal comando assoluto di quest'ultimo.

Contre l'État décentralisé du Moyen Âge, Bodin considère, dans la *République* comme dans la *Methodus*, que tout magistrat, fût-il de haut rang, est subordonné ou assujéti au prince: il n'a charge et prérogatives que par droit de délégation. Or, même s'il advient que les lettres de commandement du prince vont contre les lois civiles posées antérieurement ou contre le droit des gens (que la loi civile peut toujours modifier pour des motifs d'utilité ou d'opportunité qui ne portent pas atteinte à la justice naturelle), ces lettres de commandement ont, pour le magistrat qui les reçoit, force obligatoire et exécutoire: il doit obéir. Davantage même: s'il advenait qu'un prince souverain contrevînt au serment par lequel il s'est obligé envers son peuple à protéger le bien et le salut publics, ses mandements conserveraient pour le magistrat valeur d'ordres contraignants indiscutables (Goyard-Fabre 1996: 135).

6. *La modernità della sovranità bodiniana*

Dall'analisi svolta emerge l'aspetto peculiare della dottrina bodiniana, ovvero la fusione di concetti appartenenti alla tradizione romanistica, medievale e cinquecentesca con attributi nuovi della sovranità che diverranno, con le teorie sviluppate nel Sei-Settecento, la base dello Stato moderno. Una peculiarità che fa di Bodin

a prismatic agent in the transmission of ideas [...] a recipient of knowledge drawn from ancient and contemporary, literary and historical, legal, religious and philosophical sources-materials which he amplified from his personal inquiries and experiences, and adapted and deployed in the light of his own priorities and purposes. [...] a communicator of information and ideas which he formulated, re-formulated and amplified over a writing career of some forty years: outputs that were received in various contexts, interpreted from various standpoints and adopted for various purposes by readers during and after his own time (Lloyd 2013: 1).

Il sovrano è visto come l'unica istanza autorizzata a esercitare il potere supremo: Bodin pensa che non la titolarità, ma l'esercizio della sovranità possa essere delegata ai magistrati in-

termi che, pur dipendendo sempre dal sovrano, costituiscono altrettanti centri di interpretazione della legge e di produzione del comando supremo. Nessun magistrato entra tuttavia in competizione con il sovrano perché il potere di ciascuna delle istanze subordinate scompare al suo cospetto. Ci troviamo quindi di fronte ad una struttura policentrica ma unificata al vertice dalla sovranità; un sistema politico basato su una precisa gerarchia di rapporti di obbedienza fondata sulla supremazia di colui che esercita il potere sovrano su coloro che esercitano il potere di governo. Questi ultimi sono i corpi politici cui sono affidati compiti di giurisdizione, amministrazione ed esecuzione: i commissari, gli ufficiali e i magistrati.

Pur legittimando e riconoscendo tale pluralità di ordini di cittadinanza, e quindi di istanze, Bodin contrappone e racchiude tuttavia la decisione politica, l'atto sovrano, in una sola e unica volontà in grado di garantire l'aggregazione, l'ordine e la stabilità, e questo è un elemento di novità rispetto al passato e alle dottrine coeve che concepiscono il governo come esito di una mediazione orizzontale tra più livelli: la volontà del sovrano bodiniano, limitata dalle leggi naturali e divine, è superiore ad ogni altro soggetto politico. La società è pensata come rapporto diretto sovrano-sudditi, dei cittadini con il vertice dello Stato e tale relazione verticale non è mai mediata da una relazione orizzontale tra sudditi che si riconoscono reciprocamente come uguali.

Ciò che Bodin introduce con la propria teoria della sovranità è un'autorità da cui deriva l'intera organizzazione dei poteri politici e dunque dello Stato:

Bodin part en effet de l'idée d'un pouvoir absolu et perpétuel de commandement, pour en déduire l'ensemble de l'architecture institutionnelle de la République. Dans ce cadre de pensée [...] la souveraineté exprime la réelle forme du pouvoir incarnée dans la République. Et ce n'est pas tant l'aspect inconditionnel de l'obéissance qui importe ici, que le développement de la puissance administrative dont Bodin fait l'outil déterminant du pouvoir, et sans laquelle il reste lettre morte. La République souveraine devient l'ensemble des relais administratifs dont use le pouvoir pour se diffuser dans l'ensemble de la société. Ce en quoi Bodin eut être appelé l'inventeur de ce concept vient en consé-

quence de la portée juridictionnelle et politique des analyses qu'il fait de la souveraineté (Demelemestre 2011: 16).

Fulcro del pensiero politico di Bodin è il concetto di sovranità assoluta che per la prima volta viene identificata con l'attività legislativa: la legislazione civile è creazione della sovranità (Giesey 1973: 170); l'assolutezza del potere sovrano deriva dal potere di *dare* la legge. La superiorità legislativa è da Bodin considerata la quintessenza della sovranità, perché la legge è il comando del sovrano nell'esercizio del suo potere, essa è l'imperativo sanzionabile dell'autorità sovrana (Demelemestre 2011: 17).

La concentrazione della sovranità nel monopolio legislativo è la principale intuizione di Bodin per la fondazione teorica dello Stato moderno, e in tal senso, superando il principio medievale della *legge detta* opera una cesura con il Medioevo. Una cesura che è radicale se si considera che in scritti coevi come le *Vindiciae contra tyrannos*, il potere legislativo è fatto risiedere nel popolo e nei magistrati che da questo sono delegati. Così, con Bodin, si delinea già l'esito della lotta del diritto legislativo contro quello canonico consuetudinario e corporativo. La concessione decisionistica della legge opera qui come strumento essenziale per superare il particolarismo dei ceti e per dare autonomia al diritto pubblico rispetto a una condizione nella quale esso non è distinto da quello privato. La legge è ordine del sovrano e da esso, non dalla verità del contenuto, riceve la propria validità (Portinaro 1999: 54-55).

Cesura profonda, radicale, ma non netta. Nonostante l'Angevino, infatti, ribadisca con forza che l'attività legislativa debba essere la principale prerogativa sovrana, allo stesso tempo fa della legge uno strumento diverso. Nel sistema politico bodiniano la legge data dal sovrano ancora «semplicemente» *gestisce, coordina*, garantendo pace e stabilità. La legge è sì la suprema espressione della sovranità e quindi del potere, ma questo potere non può essere esercitato sempre e comunque: le leggi vigono solo in un determinato ambito, quello dello Stato, e per questo vengono chiamate leggi civili. Ciò significa che all'infuori del suo ambito di competenza, quello appunto della legge civile, ossia del potere di comando che gli è proprio, il sovrano viene a scontrarsi col comando di un superiore di fronte

al quale deve arrestarsi. Anch'egli, insomma, deve sottostare ad una sovranità estranea, di cui la sua non è che un riflesso. Le leggi civili quindi non possono nulla di fronte alle leggi divine e naturali ma possono però limitare, abolire, modificare a loro piacere la legge positiva, le consuetudini, gli editti, in quanto questa è la loro caratteristica essenziale.

Bodin quindi pone l'ambito in cui il sovrano può esplicare questo suo potere «assolutamente» solo quello della legge civile (Isnardi Parente 1964: 32-35) e qui emerge ancora la peculiarità della dottrina bodiniana: la sovranità, cardine su cui poggia l'intera struttura dello Stato è assoluta, perpetua, indivisibile, ma limitata e preservata da quella tirannide che a suo parere Machiavelli aveva legittimato.

Limiti e restrizioni legali che differiscono dall'idea medievale della sovranità: il passaggio da giudice a legislatore denota il passaggio da una sovranità passiva ad una attiva, da uno Stato statico ad uno dinamico comunque conforme all'ordine naturale garantito dalla legge divina che Bodin vuole preservare:

The king is creator, imitating God, not simply God's instrument to preserve God's own order. The dilemma of Bodin, then, is to want to preserve an eternal and natural order guaranteed by natural law, so that the sovereign's domain is small in measure as natural law's is great, but at the same time to empower earthly sovereigns to act creatively on earth as does God in the macrocosm. The points of contact between the original Creator's legislation, *ius naturale*, and the new legislator's creations, *ius civile*, play a vital role in Bodin's definition of sovereignty (Giesey 1973: 183-186).

Pragmatismo politico dunque, spinto fino alla spregiudicatezza, senso giuridico dell'importanza della situazione di fatto e della necessità del compromesso mediatorio, sono elementi che in Bodin tornano continuamente ad intrecciarsi, a confondersi, a sovrapporsi, a prevalere alternativamente.

Il pensiero di Bodin si presenta così straordinariamente vivo e vario, le diverse intuizioni e i diversi spunti non si irrigidiscono in una struttura chiusa. La via sulla quale l'autore della *République* giunge a risultati sistematici, era già stata percorsa dall'Umanesimo giuridico, ma il suo atteggiamento, la sua ricerca di un metodo storico, lo completano e lo superano.

Ripercorrere tale itinerario intellettuale significa sottolineare il legame con il panorama rinascimentale precedente e con quello futuro dei teorici dell'assolutismo che definiscono una forma di legittimazione del potere rispondente alla nuova realtà sociale e istituzionale creatasi dopo la temperie delle guerre civili di religione, un potere che, escludendo il ricorso ad elementi extra giuridici e confessionali, poggia soltanto sull'effettiva positività dell'autorità dello Stato e della legge.

Ma tale desacralizzazione del potere non può non essere rapportata al pensiero bodiniano. Chiunque abbia scritto dopo Bodin, direttamente o indirettamente, si è trovato a ripetere, a rielaborare, a ripartire da ciò ch'egli ha detto sulla sovranità. Con la famosa definizione «Per sovranità s'intende quel potere assoluto e perpetuo ch'è proprio dello Stato», Bodin introduce un elemento destinato a caratterizzare profondamente la lingua politica dell'intera Età moderna e a fissare un punto di non ritorno per la riflessione successiva (Scattola: 1999: 61).

In tal senso,

Bodin est le penseur de l'*ambigüité*, essentiellement parce que, au tournant de deux âges, il pense sa République – la *Res publica* – déjà en moderne, mais encore en ancien. Le contenu de ses ouvrages, répétitif à souhait, expose un droit des républiques tourné vers la modernité politique, mais qui se dessine sur des horizons médiévaux chargés d'un mysticisme où l'on a cru voir parfois de la superstition (Goyard-Fabre 1989: 9-10).

Bodin costituisce un importante spartiacque che introduce grandi novità, che è precursore dell'assolutismo seicentesco, ma che allo stesso tempo è legato, influenzato dalla tradizione teorica medievale e dal periodo in cui vive. È quindi indispensabile sottolineare come non ogni legame che collega l'Età intermedia e quella moderna che trova le sue radici nella rottura dell'equilibrio giuridico dei ceti, della città, delle corporazioni e della Chiesa, a favore di un potere centrale e supremo, sia spezzato. Il labile confine tra rottura-continuità è una caratteristica dell'opera di Bodin: può sembrare che il sistema della *République* possa essere visto nella prospettiva di un Bodin hobbesiano, il cui cittadino-suddito, strappato alla dimensione naturale della casa, è totalmente ed esclusivamente soggetto al sovrano-

legislatore della città politica. Ma non è esattamente così, perché quell'interesse comune, che costituisce l'unica ragione d'essere dello Stato, rimanda sempre e comunque a quei limiti che sono inerenti al mandato che è all'origine dell'autorità del sovrano (Terni 1995: 163; Spitz 1998: 11-30).

Al di là di certe ambiguità di un Bodin bifronte, da una parte ancora immerso in un garantismo costituzionalista di origine medievale e dall'altra nettamente assolutista, che fanno ancora discutere alcuni suoi interpreti²⁸, si può concludere che il futuro della politica e dello Stato moderno è già ben delineato nel sistema dei *Six livres de la République*. Sullo spartiacque di due secoli e di due mondi, Bodin sta con tutte le sue oscillazioni e le sue ambiguità e chiude il lungo Medioevo della tradizione giuridico-politica, affidando a una distinta stagione del pensiero, insieme ai relitti di un universo dottrinale, i messaggi di nuove tendenze accentratrici e "assolutistiche" (Costa 1999: 71-77).

Nella sua opera si addensa tutta la tradizione teologica, filosofica e giuridica occidentale; dalla sua opera si diparte una corrente viva di pensiero che innerva di sé una nuova epoca. La sua opera è centralissima nella storia del pensiero giuridico e politico occidentale, nel quale Bodin non può occupare il posto di una mera "scoperta dogmatica", e meno che mai quello più defilato di esponente "minore" del pensiero autoritario, ma quello della formulazione di una grande sintesi teorica che può essere posta all'insegna di una fondamentale euritmia istituzionale (Quaglioni 1997: 182).

Questo è il risultato finale della felice intuizione di quel «segreto di Stato che ancora non è stato mai trattato da nessuno» della cui scoperta Bodin è manifestamente orgoglioso, e che a tutt'oggi merita ancora una volta di essere studiato e analizzato, per chiedersi «what is dead as well as what is living in Bodin's thought» (Kelley 1995: 154).

²⁸ (Franklin 1962); (Derathé 1973); (Tenenti 1987); (Thermes 2002).

Bibliografia

- BEAUD OLIVIER, 1996, *Souveraineté, pouvoir, puissance*, in P. Raynaud, S. Rials, sous la direction de, *Dictionnaire de philosophie politique*, Paris: Puf, pp. 625-629.
- BEAUD OLIVIER, 2002, *La potenza dello Stato*, Napoli: ESI.
- BERNS THOMAS, 1999-2000, *Souveraineté, droit et gouvernementalité. A partir des Six livres de la République de Jean Bodin*, in *ARS*, 7-8, pp. 125-143.
- _____, 2000, *Bodin: la souveraineté saisie par ses marques*, in *Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance*, 62, 3, pp. 611-623.
- _____, 2005, *Souveraineté, droit et gouvernementalité: lectures du politique moderne à partir de Bodin*, Paris: Leo Sheer.
- BODIN JEAN, 1583, *Les six livres de la République. Ensemble une Apologie de René Herpin*, a Paris: chez Jacques du Puys.
- _____, 1586, *De Republica libri sex latine ab autore redditi multo quam antea locupletiores*, Lugduni et venundantur Parisiis, apud Jacobum De Puys.
- _____, 1964, *I sei libri dello Stato*, I, a cura di M. Isnardi Parente, Torino: Utet.
- _____, 1988, *I sei libri dello Stato*, II, a cura di M. Isnardi Parente e D. Quaglioni, Torino: Utet.
- _____, 1997, *I sei libri dello Stato*, III, a cura di M. Isnardi Parente e D. Quaglioni, Torino: Utet.
- CESBRON GILBERT (éd. par), 1985, *Jean Bodin. Actes du colloque interdisciplinaire d'Angers*, Angers: PUA.
- COMPARATO VITTOR IVO, 1987, *Il modello del legislatore nella République di Jean Bodin*, in A. Giuliani e N. Picardi, a cura di, *L'educazione giuridica*, V, *Modelli di legislazione e legislatori*, I, Napoli: ESI, pp. 91-101.
- COSTA PIETRO, 1999, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, Roma-Bari: Laterza.
- COUZINET MARIE-DOMINIQUE, 2000, *Jean Bodin*, Paris-Roma: Memini.
- DEMELEMESTRE GAËLLE, 2011, *Les deux souverainetés et leur destins. Le tournant Bodin-Althusius*, Paris: Cerf.
- DENZER HORST, 1973, hrsg. von, *Jean Bodin Verhandlungen der internationalen Bodin Tagung in München*, München: Beck.
- DERATHÉ ROBERT, 1973, *La place de Bodin dans l'histoire des théories de la souveraineté*, in H. Denzer, hrsg. von, *Jean Bodin Verhandlungen der internationalen Bodin Tagung in München*, München: Beck, pp. 245-260.
- DI BELLO ANNA, 2014, *Stato e sovranità nel De Republica libri sex di Jean Bodin*, Napoli: Liguori.
- _____, 2024, *Dal corpus mysticum all'universitas. Le dottrine medievali della rappresentanza*, Napoli: L'Orientale ed.

- DI DONATO FRANCESCO, 2020, *9871 - Statualità, civiltà, libertà. Scritti di storia costituzionale*, Napoli: ES.
- DUNNING WILLIAM, 1896, "Jean Bodin on sovereignty", in *Political Science Quarterly*, 11, 1, pp. 82-104.
- FOISNEAU LUC, 1999, *Bodin ou l'affirmation des droits de la souveraineté*, in A. Renaut, éd. par, *Histoire de la philosophie politique*, Paris: Calmann-Lévy, pp. 237-250.
- FRANKLIN JULIAN, 1962, *Jean Bodin and the XVIth Century revolution*, Westport: Greenwood Press.
- GIESEY RALPH, 1973, *Medieval Jurisprudence in Bodin's concept of Sovereignty*, in DENZER HORST, 1973, hrsg. von, *Jean Bodin Verhandlungen der internationalen Bodin Tagung in München*, München: Beck, pp. 69-186.
- GOYARD-FABRE SIMONE, 1989, *Bodin et le droit de la République*, Paris: Puf.
- _____, 1992a, *La notion de souveraineté de Bodin à Hobbes*, in Y. Ch. Zarka, éd. par, *Hobbes et son vocabulaire*, Paris: Vrin, pp. 207-230.
- _____, 1992b, *Jean Bodin et les trois justices*, in D. Le-tocha, sous la direction de, *Aequitas, Aequalitas, Auctoritas. Raison théorique et légitimation de l'autorité dans le XVIe siècle*, Paris: Vrin.
- _____, 1996, *Le magistrat de la République*, in Y. Ch. Zarka (sous la direction de), *Jean Bodin. Nature, histoire, droit et politique*, Paris: Puf.
- ISNARDI PARENTE MARGHERITA, 1964, *Introduzione a I sei libri dello Stato*, I, Torino: Utet, pp. 11-100.
- KELLEY DONALD (review by), 1995, "I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'Età moderna" by D. Quagliani, in *The Journal of Modern History*, 67, pp. 153-156.
- KING PRESTON, *The ideology of order. A comparative analysis of Jean Bodin and Thomas Hobbes*, London: Cass.
- LAZZARINO DEL GROSSO ANNA MARIA, 2005, *Jean Bodin e il problema del potere*, in S. Testoni Binetti, a cura di, *Il potere come problema nella letteratura politica della prima Età moderna*, Firenze, CET, pp. 91-112.
- LLOYD HOWELL, 1991, "Sovereignty: Bodin, Hobbes, Rousseau", in *Revue internationale de philosophie*, 159, 4, pp. 353-379.
- _____, 2013, ed. by, *The reception of Bodin*, Leiden, Boston: Brill.
- MENDRAS HENRI, 1999, "Le mal de Bodin: à la recherche d'une souveraineté perdue", in *Le débat*, 105, pp. 71-89.
- PERIGOT BEATRICE, 2004, *La notion de République chez Bodin*, in *L'œuvre de Jean Bodin*, Paris: Champion, pp. 39-54.
- PORTINARO PIER PAOLO, 1999, *Stato*, Bologna: Il Mulino.

- QUAGLIONI DIEGO, 1993, *Giuramento e sovranità: il giuramento come limite della sovranità nella République di Jean Bodin e nelle sue fonti*, in P. Prodi, hrsg. von, *Glaube und Eid: Treueformeln, Glaubensbekenntnisse und Sozialdisziplinierung zwischen Mittelalter und Neuzeit*, München-Wien: Oldenburg, pp. 97-111.
- _____, 1997, “Verso un nuovo ritratto di Jean Bodin: appunti in margine alla letteratura più recente”, in *Jean Bodin a 400 anni dalla morte. Bilancio critico e prospettive di ricerca*, a cura di A. E. Baldini, *Il Pensiero politico*, 30, pp. 169-183.
- REULOS MICHEL, 1982, *Le droit face à la notion de souveraineté dégagée par Jean Bodin* in *Diritto e potere nella storia europea*, Firenze: Olschki pp. 451-462.
- RICHET DENIS, 1999, *La France moderne: l'esprit des institutions*, Paris: Flammarion.
- SCATTOLA MERIO, 1999, *Ordine della giustizia e dottrina della sovranità in J. Bodin*, in G. Duso (a cura di), *Il potere per la storia della filosofia politica moderna*, Roma: Carocci, pp. 61-75.
- SHEPARD MAX A., 1930, “Sovereignty at the crossroads: a study of Bodin”, in *Political Science Quarterly*, 45, 4, pp. 580-603.
- SPIZ FABIEN, 1995, “Loi naturelle et souveraineté chez Jean Bodin et Robert Filmer”, in *La pensée politique*, 3, pp. 413-439.
- _____, 1998, *Bodin et la Souveraineté*, Paris: Puf.
- TENENTI ALBERTO, 1987, *Stato: un'idea, una logica. Dal comune italiano all'assolutismo francese*, Bologna: Il Mulino.
- TERNI MASSIMO, *La pianta della sovranità*, Roma-Bari: Laterza.
- THERMES DIANA, 2002, *Ripensare Bodin*, Roma, Philos.
- ZARKA CHARLES Y., 1997, “Constitution et souveraineté selon Bodin”, in *Jean Bodin a 400 anni dalla morte. Bilancio critico e prospettive di ricerca*, a cura di A. E. Baldini, *Il Pensiero politico*, 30, pp. 276-286.

Abstract

«DONNER LA LOI A TOUS EN GENERAL ET A CHACUN EN PARTICULIER...»: SOVRANITA E POTERE LEGISLATIVO IN JEAN BODIN

(«DONNER LA LOI A TOUS EN GENERAL ET A CHACUN EN PARTICULIER...»: SOVEREIGNTY AND LEGISLATIVE POWER IN JEAN BODIN)

Keywords: *Absolutism, Sovereignty, Law, Bodin, Six livres de la République.*

By dwelling, through a close analysis of the text, on the implications of what Bodin identifies as the highest sovereign prerogative, namely the ‘making and unmaking’ of the law, this paper analyses how the Angevin is the first to reinscribe the idea of absolute authority within a political organisation where the sovereign authority is the sole holder of legislative power and everything depends on it alone. An idea that makes the French jurist's work the manifesto of a doctrine that attempts to distance itself as much as possible from the pre-modern institutional organisation, in favour of an absolutism that is indeed untied from any other institutional and real constraints, but is marked by principles and precise criteria that distinguish it from a tyranny.

ANNA DI BELLO

Dipartimento di Scienze formative,
psicologiche e della formazione
Università Suor Orsola Benincasa – Napoli
adibello.unisob.na@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3513-4001

EISSN 2037-0520

DOI: 10.69087/STORIAEPOLITICA.XVI.2.2024.02